

AUDIZIONE CISL

presso le Commissioni congiunte 5^e e 6^e Senato della Repubblica con riferimento all'esame del disegno di legge n. <u>1222</u> (decreto-legge n. <u>113/2024</u>)

(Roma, 10 settembre 2024)

Il DI 113 si caratterizza per eterogeneità di norme rispetto alle quali riteniamo di segnalare i seguenti punti.

Bene quanto stabilito all'<u>articolo 2</u> che **raddoppia l'imposta sostitutiva** (da 100 a 200mila euro) sui redditi prodotti all'estero da quei soggetti che trasferiscono la loro residenza all'estero.

Rispetto all'articolo 4 relativo al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari delle società sportive, per le quali è' previsto un beneficio di 7 milioni di euro per le spese realizzate entro novembre, rileviamo una criticità di metodo. Il settore, che impiega numerosi lavoratori, richiederebbe infatti una valutazione complessiva con la fissazione di obiettivi e strategie e la relativa quantificazione e allocazione delle risorse necessarie.

Osserviamo, similmente, che l'<u>articolo 5</u> su variazioni del regime Iva (erogazione di corsi di attività sportiva invernale, cessione di cavalli vivi per finalità diverse da quelle alimentari), avrebbe trovato utilmente spazio all'interno della Legge di bilancio o in un decreto legislativo attuativo sulla riforma fiscale relativo alla revisione dell'Imposta in oggetto. Questo poiché riteniamo che il fisco – proprio per la sua struttura complessa e articolata – richieda una trattazione organica piuttosto che una dispersione in diversi provvedimenti.

Segnaliamo positivamente la disposizione dell'<u>articolo 6</u> relativa alla tassazione dei lavoratori frontalieri che accogliendo le proposte del sindacato, determina un importante passo nella direzione della prevenzione della discriminazione fiscale tra lavoratori. Il nuovo regime fiscale opzionale di imposizione sostitutiva previsto nel provvedimento per i lavoratori frontalieri di circa 72 comuni (esclusi dal regime transitorio), ha proprio l'obiettivo di assicurare una tassazione corrispondente a quella prevista dal regime transitorio.

Sottolineiamo l'importanza dell'estensione all'anno 2024-25 del <u>regime transitorio di assicurazione Inail</u> per studenti e insegnanti con la finalità – condivisibile – di rafforzare la tutela assicurativa (art. 9). Positiva anche la destinazione delle risorse pregresse inutilizzate al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Per ciò che riguarda l'<u>articolo 10</u>, evidenziamo come la disposizione sia da valutare con interesse in quanto si propone di introdurre criteri contabili omogenei, e quindi più facilmente intellegibili e comparabili, nelle PP.AA. La Riforma 1.15 del PNRR infatti prevede - in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio



- di implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico.

Le attività realizzate con la Riforma puntano, tra l'altro, a introdurre una serie di importanti strumenti, unici per tutte le pubbliche amministrazioni italiane, tra cui:

- un quadro concettuale, inteso come la struttura concettuale di riferimento che si colloca a monte dell'intero impianto contabile;
- un corpus di standard contabili, per ridurre le discordanze tra i diversi sistemi contabili attualmente in uso nelle pubbliche amministrazioni italiane;
- un nuovo piano dei conti multidimensionale, in linea con le migliori pratiche internazionali.